

ANALISI DELLA VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO IN DIVERSE REALTÀ INDUSTRIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

*L. De Filippo**, *M. A. Gogliettino**

* INAIL - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia-Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Lo scopo di questo lavoro è stato verificare lo stato di applicazione del D. Lgs. n. 25/2002 per valutare l'effettivo miglioramento della sicurezza e dell'igiene nelle aziende in cui è presente il rischio chimico nel Friuli Venezia Giulia.

I criteri di scelta delle aziende sono derivati dalla analisi delle pratiche di MP da agenti chimici valutate dalla CONTARP negli ultimi anni, unitamente alle indicazioni raccolte da alcune ASL della regione circa le aziende di vari settori, oltre che del settore chimico, che presentavano un rischio chimico da valutare.

Si è quindi giunti all'individuazione di 22 aziende, di diversa grandezza e diversa attività produttiva, alle quali è stato rivolto l'invito a partecipare a questa ricerca tramite compilazione di un questionario riguardante il livello di applicazione delle direttive contenute nel D. Lgs. 25/2002.

Il risultato di questo studio ha portato ad una valutazione complessiva del reale livello di conoscenza del rischio chimico e del grado di recepimento della legge in questione.

SUMMARY

Purpose of the work is verifying the application level of the D.Lgs. n. 25/2002 in order to evaluate the effective improvement of safety and hygiene at work in different firms in the Friuli Venezia Giulia Region, Italy.

Firms were chosen by analysis of cases of professional diseases caused by chemical agents evaluated by INAIL in the last years, and also by informations gathered by ASL in the region about different kind of activities related to chemical hazards.

Twentytwo different firms were invitated to participate to this study by filling in a questionnaire concerning the application of the D. Lgs. n. 25/2002.

The results of this investigation permit to evaluate the effective level of knowledge about chemical risk and about the acceptance of this law.

1. INTRODUZIONE

Con l'emanazione del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25 (D.Lgs.25/02) è stata recepita nel nostro ordinamento legislativo la direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 che costituisce la quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989, venendo così istituito il titolo VII-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n..626 (titolo VII-bis D.Lgs.626/94).

Il recepimento di questa norma dovrebbe comportare un definitivo chiarimento su quelli che sono i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dagli effetti degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o che siano il risultato di ogni attività lavorativa che comporti la loro presenza.

Risulta utile sottolineare che in linea di principio, come peraltro traspare dal "considerando" della direttiva 98/24/CE, l'istituzione del Titolo VII-bis del D.Lgs.626/94 non può e non deve provocare un'attenuazione delle attuali norme sulla protezione dei lavoratori durante il lavoro, né essere in contrasto con quanto già disposto dalla normativa precedente in materia di salute e di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Tale normativa individua le misure e i principi generali per la prevenzione del rischio chimico negli ambienti di lavoro indicati prevalentemente nel DPR n. 303 del 1956 agli artt. 9, 15, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, nel DPR n. 547 del 1955 all'art. 3 comma 1, all'art.4 commi 1 e 5 lett. b, ed infine negli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 626 del 1994 e nel D.M. 10 marzo 1998 .

Le novità introdotte sono di non poco rilievo (abrogazione di parte del D. Lgs. 277/91, abrogazione completa del D. Lgs. 77/92 e abrogazione delle voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al D.P.R. 303/56), ma comunque in linea con la nuova filosofia della sicurezza di orientamento comunitario che, a cominciare dapprima con il D. Lgs. 277/91 e in modo definitivo con il D. Lgs. 626/94, affida al datore di lavoro e al suo staff il compito di valutare i rischi, di porre in atto le necessarie misure di prevenzione, protezione e gestione dell'emergenza al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Un'ulteriore novità riguarda la definizione di rischio chimico moderato, ovvero qualora il rischio residuo venga valutato dal datore di lavoro come "rischio moderato" il datore di lavoro può non applicare le "Misure specifiche di protezione e prevenzione" (Art. 72-sexies), le "Disposizioni in caso di incidente o di emergenze" (Art. 72-septies), la "Sorveglianza sanitaria" (Art. 72-decies) e le "Cartelle sanitarie e di rischio" (Art. 72-undecies).

2. MATERIALI E METODI

Questo studio è stato realizzato con l'ausilio di un questionario, articolato in 20 domande relative ai punti più salienti della legge in questione, e portato di persona o inviato via fax ai responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) di 22 aziende sparse per tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia e rappresentanti diverse tipologie di lavorazioni, per le quali è presente rischio chimico. In particolare le tipologie delle aziende esaminate sono riferite ai seguenti settori:

- chimica di base (produzione prodotti chimici per la grande industria, ovvero additivi ed intermedi per la chimica fine, produzione di granuli di PVC, produzione di granuli di poliestere)
- industria farmaceutico
- industria cosmetica
- industria galvanica-elettrochimica,
- commercio e vendita all'ingrosso di prodotti chimici,
- produzione di vernici, tinture e smalti
- industria cartaria (produzione carte per alimenti)
- produzione preforme e bottiglie in PET
- industria della lavorazione delle pelli

Per buona parte delle aziende scelte si è anche proceduto ad un sopralluogo conoscitivo dei reparti di produzione.

I criteri di scelta delle aziende sono derivati dalla analisi delle pratiche di MP da agenti chimici valutate dalla CONTARP regionale negli ultimi anni, unitamente alle indicazioni raccolte dai

colloqui intercorsi con alcune delle aziende sanitarie (A.S.S.) della regione.
Al questionario hanno risposto 11 aziende, con un numero di lavoratori compreso fra 12 e 396, per un totale di circa 1200 lavoratori coinvolti.

3. RISULTATI

Il campione testato è, per motivi di tempo e di opportunità, volutamente ristretto; pertanto, si premette che i risultati di questa ricerca non hanno valenza statistica ma solo conoscitiva del livello di recepimento del D. Lgs. 25/02 nel territorio. L'obiettivo, infatti, è quello di offrire una panoramica della situazione fino a luglio-ottobre 2003 per quanto riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dagli effetti degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro.

Nel questionario è stato previsto un breve spazio introduttivo in cui l'azienda doveva fornire una sommaria descrizione del ciclo produttivo e dichiarare il numero di lavoratori totali.

Vengono di seguito analizzate le risposte alle 20 domande contenute nel questionario, raggruppate per maggiore facilità di analisi in tre diverse aree tematiche.

3.1 Domande relative ai criteri di valutazione del rischio chimico

Le prime due domande del questionario sono volte ad accertare se è stato aggiornato il documento di valutazione dei rischi in conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 25/2002, e se sono stati coinvolti o informati dello stesso l'RLS ed il medico competente.

Le risposte sono state tutte affermative per la prima domanda, ovvero tutte le aziende hanno aggiornato il documento di valutazione dei rischi; dalle risposte alla seconda domanda si rileva che 7 ditte hanno fatto partecipare alla stesura dell'aggiornamento sia l'RLS che il medico competente, mentre 4 ditte hanno provveduto alla sola informazione degli stessi.

La terza domanda riguarda il risultato finale della valutazione del rischio chimico, ovvero se l'azienda si definisce nell'ambito del rischio moderato o non moderato; 7 aziende si sono valutate nel rischio moderato, 4 aziende nel rischio non moderato.

Nella domanda successiva è stato chiesto alle aziende di fornire un elenco dettagliato delle mansioni e dei reparti dei lavoratori soggetti a rischio chimico; l'obiettivo era quello di valutare il livello di approfondimento e i criteri adottati per la valutazione del rischio chimico. Le risposte sono state varie, in alcuni molto precise e puntuali, in altri molto generiche.

La quinta e la sesta domanda sono tese ad accertare se la valutazione del rischio chimico è stata fatta sulla base di campionamenti ambientali e/o personali di agenti chimici aerodispersi, e se questi campionamenti e le relative analisi sono state fatte secondo le metodiche ufficiali previste da UNICHIM e testi di legge. La maggior parte delle aziende, 9 su 11, ha fatto campagne di campionamenti ambientali e/o personali; le sostanze campionate sono ovviamente legate al ciclo produttivo delle diverse aziende, ovvero ai rischi chimici maggiormente presenti nei diversi reparti produttivi. Tutte le aziende si sono rivolte per questi campionamenti a diversi consulenti esterni e quindi laboratori di analisi; nelle risposte fornite non tutte le aziende assicurano che i metodi di campionamento ed analisi sono quelli ufficiali ed aggiornati, ovvero più recenti.

3.2 Domande relative alla gestione della sicurezza e igiene per il rischio da agenti chimici

La settima domanda del questionario riguarda l'esistenza in azienda di un documento che con-

tenga l'elenco completo delle sostanze chimiche e dei preparati che vengono usati, anche saltuariamente, nel ciclo produttivo, e con quale frequenza questo elenco venga aggiornato.

Tutte le aziende hanno risposto in modo affermativo e in alcuni casi l'elenco delle sostanze è stato identificato con l'elenco delle schede di sicurezza; nella maggior parte dei casi viene dichiarato un frequente aggiornamento, soprattutto nei casi di introduzione o eliminazione di sostanze e preparati. L'aggiornamento è svolto per lo più dall'RSPP o dal responsabile Magazzino o responsabile acquisti.

Le domande successive, l'ottava, la nona e la decima, riguardano le schede di sicurezza e la loro gestione, ovvero se in azienda viene tenuto un archivio completo di tutte le schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati, se tale archivio è accessibile alla consultazione da parte dei lavoratori potenzialmente esposti e se vengono richiesti gli aggiornamenti delle schede di sicurezza ai fornitori.

Anche in questo caso tutte le aziende hanno dichiarato che esiste l'elenco aggiornato delle schede di sicurezza di tutte le sostanze e dei preparati; detto elenco è in tutti i casi informatizzato e le schede di sicurezza sono disponibili per la consultazione da parte dei lavoratori che utilizzano in prima persona quei prodotti e che, quindi, vi sono esposti. Tutte le aziende chiedono gli aggiornamenti ai fornitori.

L'undicesima domanda è relativa all'utilizzo di sostanze cancerogene o sospette cancerogene; la maggior parte delle aziende non usano né sostanze cancerogene né sospetti cancerogeni. Le eccezioni sono rappresentate da un'azienda che produce granuli di PVC che usa alcuni pigmenti coloranti contenenti cromo VI, da un'altra azienda che lavora pelli già conciate e tiene sotto controllo l'eventuale possibile presenza di cromo VI nelle pelli stesse provenienti da vari fornitori, da un'azienda del settore della chimica di base che dichiara di utilizzare idrazina, sostanza sospetta cancerogena, ed infine da un'azienda farmaceutica che tiene sotto sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti ad ammine aromatiche terziarie e per costoro tiene aggiornato un registro esposti.

La domanda successiva è relativa alla previsione o meno di investimenti finalizzati a modifiche impiantistiche o altre innovazioni (cambiamento dei cicli produttivi) volte al contenimento alla fonte del rischio chimico; 7 aziende hanno previsto investimenti, in un caso specifico cospicui, per modifiche impiantistiche o acquisto nuovi impianti o linee produttive.

Seguono, poi, due domande relative alla prescrizione ed all'uso di DPI; tutte le aziende hanno previsto l'uso di determinati DPI.

La diciannovesima domanda, che si riporta in questa sezione, è relativa alla presenza della cartellonistica di sicurezza; anche in questo caso tutte le aziende hanno dichiarato di avere posto cartellonistica e segnali di sicurezza ove necessari, secondo quanto previsto dalla normativa.

Per quanto riguarda infine la sorveglianza sanitaria, si conferma che tutte le aziende attuano la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori anche qualora sia stato espresso un giudizio di rischio chimico moderato; la cadenza più frequente è quella annuale.

3.3 Domande relative alla formazione ed informazione dei lavoratori ed all'organizzazione della squadra di emergenza

La formazione ed informazione dei lavoratori relativamente al rischio chimico è stata effettuata da tutte le aziende, in molti casi ben prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 25/2002. Qualche azienda ha svolto un aggiornamento della formazione in corrispondenza dell'entrata in vigore del suddetto decreto.

In tutte le aziende è presente la squadra di emergenza, ed è stato redatto il piano di emergenza e di evacuazione; i lavoratori addetti alla squadra di emergenza hanno seguito i corsi di formazione presso i vigili del fuoco previsti per legge (diverse aziende sono classificate ad elevato rischio incen-

dio secondo il DM 10.3.98, a causa principalmente dei grandi volumi di solventi stoccati). In molti casi i lavoratori hanno seguito corsi specifici ed ulteriori, quali quello di primo soccorso e quello per l'ottenimento della patente per i gas tossici.

4. COMMENTI

Dall'analisi delle risposte ricevute sono emerse alcune considerazioni da evidenziare.

Una delle principali criticità emerse è la corretta definizione dei criteri che consentono di giungere ad una valutazione del rischio residuo come "rischio moderato" o "non moderato".

Va sottolineato innanzitutto che le aziende che presentano una situazione reale di rischio chimico consistente avevano già provveduto ad una esauriente valutazione del rischio chimico secondo quanto previsto dal D. Lgs. 626/94 e succ. modifiche, non trovando così difficoltà di rilievo nel redigere la valutazione del rischio secondo quanto previsto dal nuovo D. Lgs. 25/2002 e dovendo solo in definitiva scegliere se collocarsi nell'area di rischio "moderato" o "non moderato". Infatti, la maggior parte delle aziende si definisce in una situazione di "rischio moderato", avendo a loro parere contenuto il rischio chimico alla fonte, ma nel contempo queste stesse aziende mantengono in essere tutte le misure di protezione e prevenzione per i lavoratori, le misure in caso di incidenti ed emergenze, nonché la sorveglianza sanitaria, rinunciando alla possibilità data dalla nuova legge di sospendere dette misure.

D'altro canto, altre aziende dimostrano difficoltà nel definirsi a "rischio moderato" o "rischio non moderato" preferendo adottare definizioni alternative, quali "rischio trascurabile" o "rischio sufficientemente controllato".

L'uso diffuso dei DPI in tutte le realtà lavorative esaminate dimostra di per sé che in realtà vi sono rischi residui talvolta consistenti e talvolta trascurabili, ma pur sempre presenti e collegati alle numerose operazioni svolte manualmente dai lavoratori inseriti nei diversi cicli produttivi. Riteniamo sia proprio la difficoltà nel valutare correttamente l'entità di questo rischio residuo, per le diverse mansioni e lavorazioni, a rendere disagevole per i datori di lavoro l'identificazione con una definizione di "rischio moderato" piuttosto che "non moderato", dando adito invece all'uso di definizioni alternative.

Sicuramente la legislazione vigente in materia di protezione da sostanze cancerogene o mutagene (1 e 2) ha prodotto il positivo risultato di aver spinto i datori di lavoro alla progressiva e definitiva sostituzione di queste molecole con altre non cancerogene, infatti, dai risultati del nostro questionario risulta che solo un'azienda su 11 usa un cancerogeno certo (cromo VI).

Un numero consistente di aziende, per giungere ad una valutazione oggettiva del rischio chimico residuo ed alla conseguente definizione finale di rischio moderato o non moderato, si è avvalsa dei risultati di campionamenti ambientali e personali commissionati a consulenti e laboratori di analisi esterni.

Ciò conferma lo stato di incertezza e la difficoltà nell'esprimere una valutazione solo sulla base della conoscenza igienistica delle sostanze utilizzate, della conoscenza tecnologica e dello studio della procedura di lavoro adottata per giungere ad una corretta valutazione del rischio; a tutt'oggi il datore di lavoro ritiene preferibile avere il "conforto" del risultato analitico a sostegno della valutazione del rischio, adottando, quindi, un sistema di valutazione quantitativo piuttosto che qualitativo.

Un aspetto sicuramente positivo e degno di essere sottolineato è la grande attenzione rivolta alla attività di formazione ed informazione dei lavoratori quale strumento primario per una valida politica di prevenzione.

Molti datori di lavoro hanno evidenziato con convinzione di aver ottenuto un significativo decremento di eventi infortunistici, anche relativi al rischio chimico, in seguito a incisive campagne di formazione e informazione rivolte a tutti i lavoratori.

5. CONCLUSIONI

Dai risultati dei questionari raccolti presso le aziende coinvolte in questo studio emerge che la maggior parte delle aziende che presentano al loro interno un rischio chimico avevano già provveduto ad effettuare una attenta valutazione del rischio prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto 25/2002; d'altro canto il decreto si è rivelato di fondamentale importanza per le ditte non del settore chimico che non presentavano per l'appunto fra i rischi preponderanti quello chimico, obbligando così il datore di lavoro a rivolgere maggiore attenzione a questa particolare classe di rischio.

Viste le difficoltà riscontrate da diverse aziende nell'interpretazione della definizione di rischio "moderato" o "non moderato", si auspica che vengano quanto prima emanate delle direttive ufficiali, tramite leggi nazionali o regionali, per dare linee guida univoche per una corretta applicazione della normativa.

Si rileva, infine, che le molte aziende che hanno optato per una definizione di "rischio moderato" hanno nel contempo mantenuto in essere tutte le misure di protezione e prevenzione del rischio, nonché le misure in caso di incidenti ed emergenza e la sorveglianza sanitaria, volendo, quindi, mantenere massima la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e nel contempo provvedere alla tutela del datore di lavoro.

BIBLIOGRAFIA

D.LGS. 19 settembre 1994, n. 626. Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

D.LGS. 25 febbraio 2000, n. 66. Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

D.LGS. 2 febbraio 2002, n. 25. Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.